

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3478

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**SERVADEI, DELLA BRIOTTA, CALDORO, MOSCA, CUCCHI,
ZAFFANELLA**

Presentata il 23 giugno 1971

Riscatto dei periodi di lavoro all'estero

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La legge 30 aprile 1969, n. 153: « Revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale », all'articolo 51 elenca alcuni casi per i quali è previsto il riscatto o il riconoscimento di periodi di lavoro non coperti di assicurazione presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale.

Tra questi, il secondo comma include i periodi di occupazione all'estero nel territorio libico e delle ex colonie italiane, non coperto da assicurazione sociale riconosciuta dalla nostra legislazione. Tuttavia per il riscatto di tali periodi il lavoratore deve far ricorso all'articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, che impone il versamento della riserva matematica necessaria alla copertura della pensione o quota di pensione adeguata cui il lavoratore stesso avrebbe diritto in relazione ai periodi da riscattare.

Com'è evidente, dato il sistema di calcolo dell'importo necessario per il riscatto, viene chiesto al lavoratore il versamento di una somma di notevole entità, che è tanto maggiore, quanto più è vicina la data del pensionamento. In considerazione di ciò lo stesso articolo 51 al primo comma prevede la riduzione del 50

per cento dell'onere a carico dei lavoratori per il riscatto dei periodi di esclusione dell'obbligo delle assicurazioni sociali per il superamento dei massimali di retribuzione in vigore fino al 1950.

Riteniamo che ad identico trattamento debbano essere assoggettati anche i lavoratori che, costretti a recarsi all'estero per trovare una occupazione, non sono stati assicurati trovandosi in Paesi con i quali l'Italia non ha (o non aveva ancora, all'epoca del rapporto di lavoro) stipulato convenzioni in materia di previdenza sociale.

A tale scopo la presente proposta di legge dispone la riduzione del 50 per cento anche per i casi di riscatto previsti dal secondo comma dell'articolo 51 della legge 30 aprile 1969, n. 153, sanando così un'evidente sperequazione che danneggiava i lavoratori all'estero. Per quanto riguarda la documentazione, inoltre, la proposta di legge è ispirata a più realistici e favorevoli criteri rispetto a quelli adottati con l'articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, che impone la presentazione di « documenti di data certa », di cui molto spesso i lavoratori non sono più in possesso.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ARTICOLO UNICO.

Nei casi previsti dall'articolo 51, secondo comma, della legge 30 aprile 1969, n. 153, il richiedente è ammesso al riscatto, da esercitarsi con le norme e le modalità di cui all'articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, con la riduzione del 50 per cento dell'onere stabilito da tale legge.

Ai fini della prova della sussistenza, durata e retribuzione del rapporto di lavoro, la domanda di riscatto deve essere corredata da idonea documentazione, ovvero da dichiarazioni di responsabilità rese dagli interessati stessi, purché convalidate da prove per testimoni anche rese davanti alle autorità diplomatico-consolari.